



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. **571**

del **28.4.2023**

OGGETTO: stipula accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli Studi di Genova *n.q. di soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*n.q. di soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, individuato nella Dott.ssa Simona Lombardo, aventi validità di far data di mesi sei decorrenti dal perfezionamento dell'atto.

<p>Proposta n 56 del 27.04.2023</p> <p>Area proponente: Area Affari Generali</p> <p>U.O.S. Relazioni Istituzionali, Convenzioni, Gestione Documenti e Sinistri.</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile Dott. Francesco Palma</p> <p>Il funzionario responsabile</p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Unità proponente: Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p>Il Direttore del Dipartimento Amministrativo Dott. Luigi Guadagnino</p>	

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Iacolino

Nominato ai sensi del D.A n. 47 del 07 dicembre 2022

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante “riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica”;
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- VISTO** il D.M. n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i D.M. 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE” che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica” ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il D.M. 1 agosto 2005, n. 258 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante “Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria”;



- VISTO** il D.I. del 13.06.2017 n. 402 /2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera n. 633/2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D. A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020.
- VISTA** la deliberazione nr 600 del 18.05.2022 con la quale è stato conferito al Dott. Luigi Guadagnino l'incarico di Direttore del Dipartimento Amministrativo.
- VISTO** il D.A. del 07 dicembre 2022 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con il quale è stata conferita al Dott. Salvatore Iacolino la nomina quale Commissario Straordinario di questa AOUP.
- VISTA** la propria deliberazione n. 1092 del 21/10/2021 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabilità dell'Area Affari Generali alla Dott.ssa Silvia Salerno.
- VISTO** la deliberazione nr 1447 del 27 dicembre 2022 con la quale è stato conferito al Dott. Gaetano Cimò l'incarico di Direttore Sanitario di questa AOUP.
- VISTA** la deliberazione nr 446 del 06/04/2023 con la quale è stata conferita all'Avv. Francesco Palma la nomina di Responsabile dell'U.O.S. "Relazioni Istituzionali, Convenzioni, Gestione Documenti e Sinistri.
- VISTE** le note prot. 0006694 del 06/08/2020 della Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP "Regolamentazione per la diffusione del SARS-CoV-2. Controllo ingressi dei Plessi", nonché le successive note del 12.08.2020 recante: "Attività di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Controllo dei Plessi." e prot. 0007227 del 03.09.2020 recante "screening sierologico SARS- CoV-2 per attività di tirocinio in presenza" regolamentanti le attività di prevenzione della diffusione pandemica da SARS-CoV-2.

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402 del 13/06/2017 le Scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.I. n. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o Enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

l'Università degli Studi di Genova (*di seguito denominata soggetto promotore*), in data 20.02.2023, con nota inviata a mezzo pec, in data 28.02.2023 ed introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito*



denominata soggetto ospitante o anche AOUP), al nr 15093, ha manifestato interesse alla statuizione di un rapporto convenzionale extra rete formativa” volto a garantire il perfezionamento della formazione specialistica di nr. 1 medico in formazione della propria Scuola di Specializzazione in Nefrologia.

ATTESO CHE l'istanza può essere favorevolmente accolta in quanto ritenuta d'interesse per questa AOUP come da annotazioni di cui al prot. 18334 del 07/03/2023.

STABILITO in virtù degli accordi intrapresi verrà consentita la frequenza per le attività di tirocinio ad un medico in formazione del soggetto promotore individuato nel Dott. Simona Lombardo nata a Sciacca (AG) il 26/07/1995, iscritta al secondo anno della predetta Scuola;

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 5 pagg e da nr 12 artt che, unitamente al progetto formativo, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

che il periodo di validità degli accordi di mesi 6 che si intendono decorrenti dal perfezionamento dell'accordo. Le attività di che trattasi saranno svolte presumibilmente dal 01 maggio 2023 al 31 ottobre 2023.

PRECISATO CHE

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

il periodo formativo richiedibile, in aderenza alle previsioni contenute di cui al D.L. 402/2017 sopracitato, ha la durata massima complessivi mesi diciotto nell'arco della carriera formativa del medico in formazione.

in ordine alle disposizioni aziendali in materia di privacy l'inizio delle attività in parola del medico in formazione è subordinato all'avvenuta frequentazione di un corso in materia.

DATO ATTO CHE

la Scuola di Specializzazione del soggetto promotore provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti;

sull'Azienda, in virtù degli accordi convenzionali intrapresi, graveranno gli obblighi formativi di cui agli artt 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e ss.ii.mm.

PRESO ATTO CHE

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire presso l'U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi dell'AOUP sotto la guida del Responsabile Prof.ssa Santina Cottone, Struttura di assegnazione del medico in formazione, che provvederà all'individuazione del tutor, così come previsto dal piano formativo.



il Resp.le dell'U.O.S.D., di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione del soggetto promotore con nota prot. 10601 del 28/02/2023 ha comunicato l'approvazione, nella seduta del 22 febbraio 2023, del periodo di frequenza extra rete formativa della specializzanda in narrativa.

- ACQUISITO** il nulla osta alla frequenza rispettivamente dalla Prof.ssa Santina Cottone, in data 06.04.2023, *n.q.* di Responsabile pro-tempore dell'U.O.S.D. di assegnazione, e dal Dott. Virga afferente alla Formazione Aziendale con annotazione, in pari data, sulla richiesta prot. 18334 del 07.03.2023 dell'Ufficio Convenzioni dell'AOUP, nonché dal Prof. Marcello Ciacco, *n.q.* di Preside della Scuola di Medicina trasmesso, in data 05.04.2023, con nota assunta al prot. gen.le al nr 28784.
- VISTA** la pec del 17.04.2023, introitata al prot. gen.le di questa AOUP, in pari data al nr 30974 con la quale è stato trasmesso dal soggetto proponente l'accordo convenzionale in parola, sottoscritto per accettazione.
- SU** proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99, che viene sostanzialmente dalla firma sul presente atto.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

la stipula degli accordi convenzionali, extra rete formativa, tra l'Università degli Studi Genova (*n.q.* *soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*n.q.* *soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della propria Scuola di Specializzazione in Nefrologia, aventi validità di mesi orientativamente dal 01 maggio 2023 al 31 ottobre 2023, decorrenti dal perfezionamento dell'accordo.

di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 5 pagg e da nr 12 artt. recante la regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti in esame, che unitamente al piano formativo, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

di consentire, in dipendenza dei presenti accordi, lo svolgimento delle attività di che trattasi ad nr. 1 medico in formazione della Scuola di Specializzazione in Nefrologia del soggetto proponente individuato nella Dott.ssa Lombardo Simona, nata a Sciacca (AG) il 26/07/1995.

di stabilire che:

l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

il periodo di validità degli accordi di mesi 6 che si intendono decorrenti dal perfezionamento dell'accordo. Le attività di che trattasi saranno svolte presumibilmente dal 01 maggio 2023 al 31 ottobre 2023.

di precisare che:

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.



il periodo formativo richiedibile, in aderenza alle previsioni contenute di cui al D.I. 402/2017 sopracitato, ha la durata massima complessivi mesi diciotto nell'arco della carriera formativa del medico in formazione.

in ordine alle disposizioni aziendali in materia di privacy l'inizio delle attività in parola del medico in formazione è subordinato all'avvenuta frequentazione di un corso in materia

di dare atto che:

la Scuola di Specializzazione del soggetto promotore provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti;

sull'Azienda, in virtù degli accordi convenzionali intrapresi, graveranno gli obblighi formativi di cui agli artt 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e ss.ii.mm.

di prendere atto che:

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire presso l'U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi dell'AOUP sotto la guida del Responsabile Prof.ssa Santina Cottone, Struttura di assegnazione del medico in formazione, che provvederà all'individuazione del tutor, così come previsto dal piano formativo.

il Resp.le dell'U.O.S.D., di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione del soggetto promotore con nota prot. 10601 del 28/02/2022 ha comunicato l'approvazione, nella seduta del 22 febbraio 2023, il periodo di frequenza extra rete formativa della specializzanda in narrativa.

di notificare il presente provvedimento all'Università degli Studi di Genova, al Resp.le dell'U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi, al Resp.le del DAI di afferenza, al Referente della Formazione Aziendale, al Preside della Scuola di Medicina, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, all'RSPP, al DPO, per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Iacolino

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò

Il Segretario Verbalizzante

Prozis Scatc



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 30/04/2023 e che nei 15 giorni successivi:

- ☐ non sono pervenute opposizioni
☐ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- ☒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- ☐ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- ☐ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:


- ☐ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
☐ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
☐ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



Università degli Studi di Genova
**DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ
MEDICHE**

16132 Genova – Viale Benedetto XV, 6 – Tel. +39 010 353.8975 - +39 010 353.7928 – Telefax +39 010 353.7989
E-mail: dirdimi@unige.it – Partita I.V.A. 00754150100



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'UO NEFROLOGIA E DIALISI DELLA A.O.U. POLICLINICO P. GIACCONE DI PALERMO DELLA DOTT.SSA LOMBARDO SIMONA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GENOVA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

VISTO il D.Lgs n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;

VISTO il D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

VISTO il D.L. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Nefrologia ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa Lombardo Simona svolgere un periodo di attività extra rete formativa presso la UO Nefrologia e Dialisi dell'A.O.U. Policlinico P. Giaccone;

CONSIDERATO che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"

VERIFICATO che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

VERIFICATO che il soggetto ospitante A.O.U. Policlinico P. Giaccone, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione

specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

- **L'Università degli Studi di Genova – Scuola di Specializzazione in Nefrologia** con sede Legale in Viale Benedetto XV, 6 16132 Genova; C.F. e Partita Iva 00754150100 nella persona del Direttore Prof.ssa Viazzi Francesca Chiara nata a Genova il 29/01/1970, munita di idonei poteri domiciliata per la carica presso la sede di seguito "Università";

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con sede in Palermo, codice fiscale n.05841790826 con sede legale in Palermo – Via del Vespro 129 – 90127, qui rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Salvatore Iacolino nato a Favara (AG) il 18/11/1963 domiciliato per la carica presso la sede di seguito "soggetto ospitante".

Art. 1

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività extra rete formativa del Medico in formazione Dott.ssa Lombardo Simona nata a Sciacca (Agrigento) il 26/07/1995 C.F. LMBSMN95L66I533R iscritto/a al secondo anno della alla Scuola di Specializzazione in NEFROLOGIA dell'Università degli Studi di Genova.

Art.2

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Lombardo Simona, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia – Università degli Studi di Genova e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per la Dott.ssa Lombardo Simona il progetto formativo contenente (allegato 1)

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa

Art. 3

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, del Direttore della Scuola di Specializzazione. L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto

ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5

L'Azienda Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi, escluso la colpa grave, e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 6

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta il trattamento, da parte (azienda ospitante) dell' A.O.U. Policlinico P. Giaccone dei dati personali dei tirocinanti trasmessi dal soggetto promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Il conferimento dei *dati dei tirocinanti* è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi convenzionali e di legge; pertanto la mancata indicazione determinerà l'impossibilità dell'Azienda di dar corso ai rapporti convenzionali medesimi.

I dati verranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Sono riconosciuti ai tirocinanti i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le richieste vanno trasmesse all'Ufficio Segnalazioni c/o la S.S. U.R.P. dell'Azienda. L'attività di tirocinio in formazione specialistica oggetto del presente accordo comporterà per il tirocinante il trattamento di dati personali c.d. particolari.

In ragione di ciò, l'Università garantisce che lo stesso sia stato preventivamente formato in tema di privacy per una durata del corso di almeno 4 (quattro) ore.

Ad acquisizione di quanto al precedente punto, il soggetto ospitante provvederà ad inviare lettera di nomina quale persona "autorizzata" al trattamento, così come previsto dall'art.2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 (novellato dal D.lgs. 101/2018). L'Università si obbliga a restituire la lettera di nomina controfirmata, per accettazione, dal tirocinante.

Art. 7

Le Parti concordano che, per i medici in formazione che espletano le attività connesse alla didattica o alla ricerca, gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal D.Lgs 101/2020 gravino sul soggetto ospitante.

In merito agli obblighi di formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/2008, si concorda che sia a carico dell'Università l'attività di formazione generale della durata di 4 ore ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011.

È onere del soggetto ospitante effettuare la formazione specifica ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 ed ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 della durata di 12 ore sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e riferiti alla mansione specifica che il lavoratore ricopre.

È onere del soggetto ospitante effettuare l'attività di informazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 81/2008. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di primo soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

L'Università, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova all'atto della presa di servizio come specializzando. L'Università è tenuta a far pervenire al soggetto ospitante copia del giudizio di idoneità alla mansione specifica in corso di validità prodotto dal proprio Medico Competente. L'U.O.S. Ufficio Medico Competente del soggetto ospitante, dopo averne ricevuto preventivamente copia, valuterà il medesimo giudizio di idoneità alla mansione specifica in rapporto ai rischi presenti nei propri luoghi di lavoro. L'U.O.S. Medico Competente del soggetto ospitante si riserva, ove necessario, di richiedere all'Università documentazione sanitaria (ad es. accertamenti eseguiti in corso di sorveglianza sanitaria e/o scansione della cartella sanitaria di rischio) e/o di sottoporre il medico in formazione ad ulteriore visita.

Nel caso di esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti, i medici in formazione specialistica, già classificati ai fini della radioprotezione (cat. A o B) dal Medico Autorizzato dell'Università, dovranno produrre giudizio di idoneità in corso di validità ai sensi del D.Lgs 101/2020 al Medico Autorizzato del soggetto ospitante che si riserva, ove necessario, di richiedere all'Università documentazione sanitaria (ad es. accertamenti eseguiti in corso di sorveglianza medica e/o scansione del DOSP) e/o di sottoporre il medico in formazione ad ulteriore visita.

Dovranno essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali obblighi fanno carico al soggetto ospitante.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal Direttore / Responsabile dell'U.O.C. / U.O.S. alla quale saranno assegnati del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs 81/2008 (Obblighi dei lavoratori).

Art. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 9

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà per la durata di mesi sei - dal 01/05/2023 al 31/10/2023, potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Palermo (Città Ospitante).

Art. 11

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Università degli Studi di Genova.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Genova


IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1 - N. 0216718 - 29-12-2016

Letto, confermato e sottoscritto;

Per Università degli Studi di
Genova

Il Direttore della SdS
Nefrologia

Prof.ssa Francesca Chiara
Viazzi



FRANCESCA CHIARA VIAZZI
A.O.U. San Martino - IST Genova
14.04.2023 22:32:13
GMT+00:00

Per l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico
"Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Iacolino

Firmato digitalmente da:
SALVATORE IACOLINO
Data: 28/04/2023 15:48:41

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa